



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

e **LEGAMBIENTE Reggio Emilia (di seguito denominata Concessionaria) - ONLUS di diritto** in quanto Organizzazione di volontariato di cui alla legge n. 266/91, iscritta nella sezione provinciale del registro regionale del volontariato ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 37/1996 con Determinazione Provinciale n. 400 del 15/06/1998 - Codice Fiscale 91071570351, dotata di personalità giuridica riconosciuta con determinazione n. 9320 del 31/08/2010 della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Centrale Affare Istituzionale e Legislativi, legalmente

rappresentata dal Sig. Massimo Becchi in qualità di Presidente, nato il 03.08.1971 a Reggio Emilia, Codice Fiscale BCCMSM71M03H223D, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della medesima;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

Il Comune di Reggio Emilia concede a LEGAMBIENTE di Reggio Emilia un ampio locale ubicato al primo piano dell'immobile sito a Reggio Emilia in Via Mazzacurati 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 216 col Mappale 37 sub. 6 di categoria B/4, porzione della superficie totale (arrotondata) di mq 50,00.

Il Concessionario potrà inoltre disporre della sala riunioni presente allo stesso piano e dei servizi igienici al piano sottostante, in condivisione con le altre Associazioni assegnatarie di locali all'interno dell'edificio.

2. FINALITÀ

I locali sono concessi con la finalità esclusiva di destinarli a sede (uffici) per le attività associative di LEGAMBIENTE.

La predetta destinazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione, con divieto assoluto di altro e diverso uso, neppure parziale e/o temporaneo.

3. DURATA

La presente concessione ha la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza 01/03/2021 e scadenza 28/02/2025. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di interrompere il rapporto anche prima della sua naturale scadenza, comunicando tale intenzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con

preavviso di mesi 6 (sei), per i motivi elencati al successivo art.15.

4. CANONE

Il canone di concessione è stabilito in Euro 2.500,00 annui, da versare in rate semestrali anticipate al 1/01 e 1/07 di ogni anno, su specifica richiesta del Comune (Concedente), che avverrà tramite procedura PagoPa.

A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente, in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 100%.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

5. OCCUPAZIONE PREGRESSA

Per il periodo di occupazione continuativa pregressa del locale dal 01/07/2020 al 28/02/2021, intercorso dalla data di scadenza della cessata concessione, sarà versato un indennizzo complessivo di Euro 1.666,67,00 oltre ad Euro 666,67 per rimborso di oneri accessori, su richiesta del Comune.

6. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È fatto assoluto divieto per il concessionario di sub-concedere i locali assegnatigli e/o di ospitare negli stessi altri soggetti con carattere continuativo.

7. CONSEGNA E RICONSEGNA

I locali sono già in possesso del Concessionario, che dichiara di conoscerne lo stato attuale e di ritenerli ancora idonei per l'uso convenuto nella presente scrittura.

8. ADDIZIONI E MIGLIORIE

Il Concessionario non potrà poi eseguire in sito alcuna modifica o

innovazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del Concedente, nessun compenso o indennizzo sarà dovuto per eventuali nuove opere di miglioria se non espressamente pattuito in sede di autorizzazione, fermo restando il diritto del Concedente di pretendere la riduzione in pristino di ogni innovazione non autorizzata.

9. OBBLIGO DI CUSTODIA E RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Concessionario è costituito custode dei locali concessi, si obbliga a garantirne il corretto uso da parte di chiunque vi acceda e risponde per i danni che ad essi dovessero derivare per fatto proprio o di terzi.

Il Concessionario garantisce inoltre il Concedente contro i danni che dovessero derivare da fatto, omissione o colpa propri, sollevandolo e mantenendolo indenne da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni occorsi a costoro e/o alle loro cose all'interno dei locali oggetto della concessione. Resta anche inteso che il Concessionario non addebiterà al Concedente responsabilità alcuna per eventuali furti nei locali oggetto della concessione.

A garanzia e copertura dei danni per le proprie attività di conduzione sopra descritti il Concessionario dichiara di disporre di un'idonea polizza assicurativa.

10. ULTERIORI DISPONIBILITÀ ED INCOMBENZE

Il Concessionario sarà autorizzato al parcheggio dei propri automezzi all'interno del perimetro del Magazzini Generali, limitatamente a quelli di servizio, nei limiti consentiti dall'immobile e con l'impegno a rispettare le indicazioni che gli potranno pervenire dal Comune o chi per esso (custode, ecc.). Sono inoltre a carico del Concessionario gli obblighi di espletare con

la massima cura ogni mansione ed incombenza connesse alla pulizia ed igiene dei locali concessi e di segnalare senza indugio al Comune ogni fatto che possa turbare il regolare esercizio d'uso dell'immobile.

11. ONERI ACCESSORI

Per tutta la durata del contratto sono a carico del Concessionario, che provvederà ad intestarsi i relativi contratti, le spese telefoniche e la tassa smaltimento rifiuti. Sarà a carico del Concessionario anche la chiusura delle utenze e la risoluzione dei contratti al termine della concessione, qualsiasi ne sia la causa.

Per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, acqua potabile (servizi igienici al piano) e riscaldamento, si conviene che il Concessionario rimborsi al Comune, titolare dei rispettivi impianti centralizzati, un corrispettivo forfettario che si quantifica in € 1.000,00 annui, salvo conguaglio, da corrispondersi in due rate semestrali, aggiornabili in base ad aumento delle tariffe dei servizi.

12. MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria dei locali. In caso di omissioni, il Concedente potrà decidere di sostituirsi eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie a salvaguardia dell'integrità dei locali, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta previa notifica alla controparte dei lavori eseguiti.

13. SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature

di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione del contratto, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

14. GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario dichiara di aver costituito a favore del Concedente fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro 625,00 pari a tre mensilità del canone, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia per gli eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile e per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

15. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Come previsto all'art.3, il Concedente si riserva la facoltà di revocare la

concessione anche prima della scadenza pattuita, a mezzo di lettera raccomandata A.R. che varrà come avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, precisamente nei seguenti casi:

- necessità di recuperare l'uso dei locali anticipatamente o qualora si verificasse la necessità di ulteriore spostamento di sede;
- inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto o violazione di specifici divieti;
- modifica anche solo parziale della destinazione d'uso dell'immobile;
- modifiche od innovazioni ai locali non precedentemente autorizzate dal Comune;
- per motivi di pubblico interesse connessi alla destinazione pubblica dell'immobile in cui il locale è inserito, comprese esigenze di ristrutturazione.

16. SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

17. SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Le eventuali spese di registrazione, che a qualunque titolo dovessero essere sostenute, saranno divise al 50% fra le parti. Il presente contratto è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegato B del DPR 642/72.

18. ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il Concessionario elegge domicilio a Reggio Emilia, in via Mazzacurati, 11.

19. FORO

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientrano nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

20. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella scrittura si richiamano le norme vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONCESSIONARIO

Legambiente di Reggio Emilia

Massimo Becchi

IL CONCEDENTE

Comune di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini